



Approvazione della busta per la presentazione della dichiarazione tramite gli uffici postali, nei soli casi in cui tale modalità è consentita ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e di altre disposizioni normative.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. *Approvazione della busta per la presentazione della dichiarazione tramite gli uffici postali.*

1.1. È approvata la busta di cui all'*Allegato B* al presente provvedimento per la presentazione della dichiarazione tramite gli uffici postali, nei soli casi in cui tale modalità è consentita ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e di altre disposizioni normative.

2. *Reperibilità della busta e autorizzazione alla stampa.*

2.1. L'Agenzia delle Entrate rende disponibile la busta di cui al punto 1.1 in formato elettronico nei siti Internet *www.agenziaentrate.gov.it* e *www.finanze.gov.it*, con le caratteristiche tecniche indicate nell'*Allegato A* al presente provvedimento, al fine di consentirne l'utilizzo da parte degli stampatori.

2.2 La busta di cui al punto 1.1, da utilizzare per la presentazione tramite gli uffici postali nei soli casi in cui tale modalità è consentita, è altresì resa disponibile gratuitamente dall' Agenzia delle Entrate presso gli uffici comunali.

2.3. E' autorizzata la stampa della busta di cui al punto 1.1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche indicate contenute *nell'Allegato A* al presente provvedimento.

Motivazioni

Il presente provvedimento approva la busta che deve essere utilizzata per la consegna della dichiarazione agli uffici postali nei soli casi in cui il contribuente non sia tenuto alla presentazione in via telematica ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto n. 322 del 1998 nonché dell'art. 1, comma 218 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge Finanziaria 2008).

La precedente versione della busta era stata approvata con il provvedimento del 14 gennaio 2005 unitamente ai modelli di dichiarazione IVA/2005 concernenti l'anno 2004, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 11 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2005.

La busta per la consegna della dichiarazione approvata con il presente provvedimento tiene altresì conto dell'assenza di convenzioni per la presentazione della dichiarazione in forma cartacea tramite gli sportelli bancari.

Con lo stesso provvedimento viene, infine, disciplinata la reperibilità della predetta busta, resa disponibile gratuitamente in formato elettronico sui siti *internet* dell'Amministrazione finanziaria, nonché viene autorizzata la stampa della stessa, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*); art. 73, comma 4);

Statuto dell' Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell' Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell' imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (art. 3, commi da 181 a 189): misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Istituzione dell' accertamento dei ricavi, dei compensi e del volume di affari in base a parametri elaborati tenendo conto delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio della specifica attività svolta;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996: elaborazione dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi e volume d' affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio sull' attività svolta;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, commi da 124 a 127): applicazione dei parametri presuntivi di ricavi e compensi ai periodi d' imposta 1996 e 1997;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1997: correttivi da applicare ai parametri approvati con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell' imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell' imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), revisione degli scaglioni delle aliquote e delle detrazioni dell' IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all' imposta regionale sulle attività produttive e all' imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;

Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Legge 24 dicembre 2007, n. 224, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Provvedimento 15 gennaio 2008, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate: approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2008 concernenti l’anno 2007, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2008 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto nonché del modello IVA 74-*bis* con le relative istruzioni;

Provvedimento 31 gennaio 2008: approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2008–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2008, per il periodo d’imposta 2007, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto; approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2007 e della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per il periodo d’imposta 2007, nonché della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate l’8 febbraio 2008, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Provvedimento 31 gennaio 2008: approvazione dei modelli di dichiarazione “Unico 2008–PF, quadro IQ”, “Unico 2008–SP, quadro IQ”, “Unico 2008–SC, quadro IQ”, “Unico 2008–ENC, quadro IQ”, “Unico 2008–AP, quadro IQ”, con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l’anno 2007 pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate l’8 febbraio 2008, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 13 marzo 2008

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

F.to Massimo Romano

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DELLA BUSTA

Struttura e formato della busta

Le dimensioni della busta, escluso lo spazio occupato dal lembo di chiusura, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza: minima cm 21,5 – massima cm 23,5;

altezza: minima cm 30,2 – massima cm 32,5.

La busta deve presentare una «finestra» aperta di cm 5,5 in altezza e cm 13,5 in larghezza, posizionata sul fronte della busta stessa in modo da riportare le seguenti distanze dai bordi esterni: cm 22 dal bordo inferiore e cm 5 dal bordo laterale destro.

Caratteristiche della carta della busta

La carta utilizzata per la busta deve essere di colore avana e deve avere un peso di 110 gr/mq.

Colori

Per la stampa della busta deve essere utilizzato il colore nero.

Busta per la presentazione della dichiarazione tramite gli uffici postali

Quello di seguito riprodotto in versione ridotta rispetto all'originale è il *Fac-simile* della busta da utilizzare per la presentazione agli uffici postali della dichiarazione.

Per le caratteristiche tecniche relative alla stampa della busta si fa rinvio all'allegato A del provvedimento di approvazione.

ATTENZIONE: VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI, SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE.

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO RIPORTATO SUL FRONTE DELLA BUSTA E CHE SIANO VISIBILI IL TIPO DI MODELLO, L'ANNO DI PRESENTAZIONE, IL NOME, IL COGNOME O LA DENOMINAZIONE E IL CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE. IN CASO CONTRARIO GLI UFFICI POSTALI NON ACCETTANO LA DICHIARAZIONE.




ATTENZIONE: QUESTA BUSTA DEVE ESSERE UTILIZZATA
PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE TRAMITE GLI UFFICI POSTALI.

SI RICORDA CHE NON POSSONO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE TRAMITE UN UFFICIO POSTALE I SOGGETTI
OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE SI INVITA A CONSULTARE
LE ISTRUZIONI PRESENTI NEI MODELLI DI DICHIARAZIONE.

AVVERTENZE: VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI, SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE.

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO RIPORTATO SUL FRONTE DELLA BUSTA E CHE SIANO VISIBILI IL TIPO DI MODELLO, L'ANNO DI PRESENTAZIONE, IL NOME, IL COGNOME O LA DENOMINAZIONE E IL CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE. IN CASO CONTRARIO GLI UFFICI POSTALI NON ACCETTANO LA DICHIARAZIONE.